

CAMERA DEI DEPUTATI N. 314

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è ancora tra quelle pochissime nazioni del mondo occidentale nelle quali manca una regolamentazione per la procreazione medicalmente assistita. Ciò ha consentito l'espandersi di tale pratica in spregio dei fondamentali diritti della persona. È perciò opportuno giungere al più presto ad una responsabile ed efficace normazione su tale materia, che rappresenti il punto di equilibrio tra i valori religiosi ed etici propri della grande maggioranza degli italiani, che avverte l'urgenza di dare regole certe ad un fenomeno sociale in costante espansione e che coinvolge a vario titolo decine di migliaia di cittadini, tanto da imporre la necessità di tutelare i diritti delle persone più deboli. Tra queste, in

primo luogo, sono da considerare i bambini nati da fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e cioè realizzata con seme o con ovociti non appartenenti alla coppia.

I recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza e la sempre maggiore estensione di tale pratica impongono quantomeno di assicurare al più presto certezza di *status* ai bimbi figli della provetta.

Siamo consapevoli della profonda innovazione che il divieto di disconoscimento, oggetto della presente proposta di legge, rappresenta rispetto all'ordinamento giuridico italiano, fondato, per la derivazione che esso ha dal diritto romano, sul concetto dello *ius sanguinis*, con tutte le

conseguenti implicazioni. Ci sembra però necessario che a tale principio debba aggiungersi anche quello del consenso esplicitamente espresso, per iscritto od anche solo verbalmente, e ciò in analogia con le norme del nostro codice civile in tema di adozione. Tale criterio è stato adottato

dalla maggior parte dei Paesi europei, i quali hanno da tempo legiferato in materia. Esso rappresenta la prima doverosa risposta del legislatore in un settore che abbisogna quanto prima, come già affermato all'inizio, di una normativa efficace e responsabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 235-bis. — (*Disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*). — L'azione per il disconoscimento di paternità è interdetta al padre o alla madre di figlio nato da fecondazione eterologa, che abbiano espresso il proprio consenso, per iscritto o anche solo verbalmente, al medico che ha praticato l'intervento ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001870